

COMUNE DI MASCALUCIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA



**Regolamento per l'istituzione dell'Ispettore Ambientale nel
territorio comunale di MASCALUCIA**

Premessa

L'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale è richiesta anche nel nostro Comune in una sempre più rapida diffusione di tale struttura.

Il Comune di MASCALUCIA istituisce e coordina il “servizio di ispettori ambientali” al fine di un corretto funzionamento delle attività di difesa dell'Ambiente.

Gli Ispettori Ambientali Comunali si identificano in soggetti qualificabili giuridicamente come pubblici ufficiali per svolgere le seguenti attività:

- informazione ed educazione ai cittadini sulle corrette modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti.
- prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente ed al decoro del territorio comunale con conseguente compromissione del diritto alla salute delle persone.

Le energie profuse in questo campo sono finalizzate pertanto all'accertare i conferimenti errati e le esposizioni dei contenitori al di fuori del calendario di raccolta domiciliare, attuando azioni di prevenzione e repressione.

Tale compito sarà svolto in collaborazione con la Polizia Locale e tenderà all'identificazione del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalle Ordinanze Sindacali di istituzione del servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti con il sistema porta a porta.

Oltre al decoro della città, della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, cui ci si riferisce principalmente quando si attivano iniziative di controllo, non va sottovalutato l'aspetto di ripercussione economica della questione.

Il gestore del servizio di r.s.u. è costretto quotidianamente ad impiegare un cospicuo numero di mezzi e personale nelle attività di raccolta dei materiali lasciati fuori dai cassonetti o abbandonati in altre aree; quotidianamente si deve provvedere alla raccolta di sacchetti di rifiuti abbandonati impropriamente in vari punti del centro storico, e spesso le forze dedicate allo spazzamento sono distolte dal loro compito per procedere alla raccolta di tali materiali o alla ripulitura delle aree interessate dagli abbandoni.

Si capisce come tutto ciò abbia una seria ripercussione sulla qualità ed economicità dei servizi, sul tempo impiegato e quindi anche sulle tariffe, considerando altresì il mancato conferimento differenziato di materiali che andranno ad alimentare le discariche piuttosto che essere riciclati, anche questo con una perdita economica.

Per quanto rilevato si rimette la proposta di regolamento per l'istituzione degli ispettori ambientali.

Regolamento comunale

Fonte normativa :

DLgs 152/2006 DLgs 267/2000

Legge 689/1981

Legge n. 266/91

Art. 357 Codice penale

Legge Regionale n.39/1977

Legge Regionale n.9/2010

Ordinanza Presidente Regione siciliana n. 8/Rif dell'11/12/2018

Atto di indirizzo n.9747 GAB del 23/9/2019 - Regione siciliana

Indice

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Svolgimento del servizio

Art. 3 - Figure costituenti il servizio

Art. 4 - Definizione di ispettore ambientale

Art. 5 - Nomina ad ispettore ambientale

Art. 6 - Requisiti per la nomina

Art. 7 - Sospensione e revoca dell'incarico

Art. 8 - Rinvii ed abrogazioni

Art. 9 - Riservatezza e privacy nell'attività dell'ispettore ambientale

Art. 10 - Entrata in vigore

Articolo 1

Finalità

Il Comune di Mascalucia istituisce e coordina il “Servizio di Ispettori Volontari Ambientali” al fine di un corretto funzionamento delle attività di difesa dell’Ambiente. Con specifico risultato di rendere efficiente ed efficace il servizio di deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, per concorrere alla difesa del suolo e del paesaggio e per una garanzia del diritto alla salute delle persone.

Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.

Articolo 2

Svolgimento del servizio

L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Il servizio di Ispettorato Ambientale, coordinato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale in collaborazione con l'ufficio servizi ambientali, è organizzato dal Comune o direttamente o avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante associazioni di volontariato.

Il servizio di Vigilanza Comunale in materia ambientale e in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con l'ente.

L'istituzione di Ispettori Ambientali presso la Società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, seppure coordinato dal Comando di Polizia Locale, in collaborazione con l'ufficio servizi ambientali, non determina la costituzione di una rapporto di lavoro con il Comune di Mascalucia.

L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

All'Ispettore Ambientale Volontario Comunale è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo all'Area di Vigilanza (Polizia

Municipale) in collaborazione con l'ufficio servizi ambientali del Comune.

Il Comandante del Corpo di P.M. esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689 /81.

Articolo 3

Figure costituenti il servizio

Fermo restando la competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria in materia ambientale, la vigilanza di cui all'articolo 1 del presente regolamento è affidata altresì agli Ispettori Ambientali volontari che ne abbiano i requisiti come di seguito evidenziati.

Con decreto motivato, il Sindaco può abilitare altro personale all'accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali .

Agli Ispettori ambientali volontari sono riconosciute, limitatamente alle materie preventivamente attribuite dal decreto di nomina sindacale, di specifica competenza del Comune, l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa quali agenti accertatori giusto art. 13 legge 689/1981.

L'Ispettore Ambientale nell'esercizio delle funzioni di pubblico servizio riveste la qualifica di «Pubblico Ufficiale» a norma dell'art. 357 del C. P. limitatamente ai soli accertamenti per violazioni di carattere amministrativo, sono pertanto escluse violazioni di carattere penale.

Qualora accerti una violazione che abbia rilevanza penale, l'Ispettore Ambientale (Pubblico Ufficiale), deve riferire sul reato di cui è venuto a conoscenza notiziando la Polizia Municipale, o in caso di impedimento, qualsiasi altro organo di Polizia Giudiziaria che provvederà ai rilievi ed alle specifiche competenze.

L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, nell'espletamento dei servizi, è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo precedente e dovrà indossare apposito indumento, riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

Gli Ispettori Volontari Ambientali Comunali svolgeranno la propria attività utilizzando le seguenti dotazioni di corredo individuale:

- Corpetto in nylon verde, recante su striscia gialla fronte-retro, la dicitura "Ispettore Ambientale" e sul pettorale l'indicazione "Comune di Mascalucia" con relativo logo.
- Pantaloni verdi;
- Polo verde con la scritta "Comune di Mascalucia - Ispettore Ambientale";
- Berretto con visiera in tessuto verde recante il logo comunale e la scritta "Ispettore Ambientale".

- Scarpe ignifughe a norma per la sicurezza sul lavoro.

Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

Articolo 4

Definizione di ispettore ambientale

L'Ispettore Ambientale comunale si identifica in un soggetto qualificato come pubblico ufficiale per svolgere le seguenti attività:

- informazione ed educazione ai cittadini sulle corrette modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente ed al decoro del territorio comunale con conseguente compromissione del diritto alla salute delle persone;
- vigilanza, controllo ed accertamento con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per la violazione della normativa vigente in materia ambientale;
- è inoltre prevista la possibilità di utilizzo di strumentazione tecnologica (audio - visiva) finalizzata alla prevenzione e al rilevamento dei reati ambientali.

L'accertamento delle violazioni dovrà essere limitato al controllo di:

1. abbandono sul territorio di rifiuti non ingombranti (gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (lasciare un mobile o un elettrodomestico sul suolo in modo incontrollato);
2. conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
3. deposito incontrollato dei rifiuti senza il rispetto delle prescrizioni delle ordinanze istitutive della raccolta differenziata porta a porta;
4. conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
5. Mancata rimozione delle deiezioni degli animali.

Il servizio di vigilanza degli ispettori ambientali è esercitato ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 che consente accertamenti amministrativi finalizzati alla prevenzione e repressione

dell'illecito amministrativo.

Il personale ispettore ambientale è tenuto a redigere rapporti ispettivi ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 e relativi verbali di accertata violazione secondo modelli predisposti dall'ufficio polizia locale.

I rapporti in questione con i relativi verbali di accertamento di violazione saranno consegnati senza ritardo al Comandante della Polizia Locale.

E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dai programmi di lavoro ed in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Nella loro attività gli ispettori ambientali devono osservare il segreto di ufficio e rispettare le disposizioni di cui al DLgs 196/2003 “codice in materia e protezione dei dati personali” relativamente alle notizie delle quali vengano a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti per illecito amministrativo.

Articolo 5

Nomina ad ispettore ambientale

Il sindaco nomina gli ispettori ambientali comunali con proprio decreto motivato tra i candidati reputati idonei per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, regolamenti ed ordinanze in materia ambientale.

I soggetti interessati alla nomina di ispettore ambientale dovranno, inoltre, partecipare ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore con il superamento dell'esame finale innanzi ad un apposita commissione, ovvero essere già in possesso del suddetto attestato.

Per poter essere ammesso all'esame finale il candidato dovrà partecipare ad almeno l'80 % del totale delle ore del corso.

A conclusione dell'esame finale sarà stipulata una graduatoria per la nomina degli ispettori ambientali.

Il Comune curerà periodicamente la formazione dei volontari mediante corsi annuali di aggiornamento della durata minima di ore 5 ai quali sarà obbligatoria la partecipazione da parte di tutti gli ispettori ambientali, pena la revoca dell'incarico;

Il comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile del procedimento di selezione del personale di ispettore ambientale compresa l'organizzazione del relativo corso di formazione.

Articolo 6

Requisiti per la nomina

Coloro che vogliono essere nominati ispettori ambientali devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei paesi della Comunità Europea;
2. aver raggiunto la maggiore età e non aver superato i 65 anni;
3. essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.
4. godere dei diritti civili e politici.
5. non aver subito condanne anche non definitive per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
6. non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per

violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;

7. non avere commesso illeciti in materia ambientale;

8. aver superato l'idoneità al corso di Ispettore Ambientale (anche in precedenti selezioni).

Articolo 7

Sospensione e revoca dell'incarico

Il decreto di nomina del Sindaco avrà durata di un anno, rinnovabile a seguito di valutazione positiva del servizio prestato da parte del Comandante della Polizia Locale. Il Decreto è revocabile in qualsiasi momento per comportamenti gravi assunti dall'ispettore ambientale .

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Corpo Forestale – Polizia Provinciale) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto per la sospensione o revoca dell'incarico che avverrà con decreto motivato del Sindaco.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata ed ingiustificata inattività.

La revoca è d'ufficio nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 8

Rinvii ed abrogazioni

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ogni altra disposizione antecedente, nonché contraria od incompatibile con il presente regolamento, deve intendersi abrogata.

Articolo 9

Riservatezza e privacy nell'attività dell'ispettore ambientale

Gli Ispettori ambientali Volontari sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 193 del 6 aprile 2006 e a mantenere riservati pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.

Gli Ispettori ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, solo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio on line del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di tale pubblicazione, e ne sarà data ampia diffusione sul sito web del Comune.